

PROVVEDIMENTO 10 gennaio 2019.

Modifica minore del disciplinare di produzione della denominazione «Insalata di Lusìa» registrata in qualità di Indicazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 1137 del 25 novembre 2009.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» ed, in particolare l'art. 4, comma 2 e gli artt. 14, 16 e 17;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 23 marzo 2018, in particolare l'art. 1, con la quale ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale, sono assegnati, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro del 15 febbraio 2018, n. 1654, nonché nella direttiva dipartimentale 22 febbraio 2018, prot. n. 738, gli obiettivi riportati nell'allegato A) che costituisce parte integrante della presente direttiva;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 1137/2009 della Commissione del 25 novembre 2009 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la Indicazione geografica protetta «Insalata di Lusìa»;

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 53, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (UE) n. 1151/2012 una modifica minore del disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta di cui sopra;

Considerato che, la Commissione europea ha approvato la presente modifica minore ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito dell'approvazione della modifica richiesta della I.G.P. «Insalata di Lusìa», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede:

Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Insalata di Lusìa», nella stesura risultante a seguito dell'approvazione della domanda di modifica minore pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - Serie C 3 del 7 gennaio 2019.

I produttori che intendono porre in commercio la Indicazione geografica protetta «Insalata di Lusìa», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 10 gennaio 2019

Il dirigente: POLIZZI

**Disciplinare di produzione
dell'Indicazione geografica protetta «Insalata di Lusìa»**

Art. 1.

Denominazione del prodotto

L'indicazione geografica protetta «Insalata di Lusìa» è riservata esclusivamente all'insalata lactuca sativa, nelle due varietà cappuccia e gentile che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

Le colture destinate alla produzione dell'Indicazione geografica protetta «I.G.P. Insalata di Lusìa», nelle due varietà cappuccia e gentile, devono essere costituite da piante della famiglia delle asteracee, genere lactuca, specie sativa, varietà capitata (denominata cappuccia) e crispa (denominata gentile).

Fusto: corto, massimo 6 cm, e molto carnoso; su di lui s'inseriscono le foglie di numero, forma, dimensione e colore variabile in funzione dell'andamento climatico;

Gusto: fresco e croccante;

Pianta: il prodotto in serra presenta una struttura più contenuta con grumo leggermente più aperto rispetto alla coltura in pieno campo.

Caratteristiche essenziali:

leggerezza del cespo;

morbidezza, dovuta all'assenza di fibrosità, accompagnata dalla turgidità anche dopo 10 - 12 ore dalla raccolta, assenza di fenomeni di lignificazione;

croccantezza per le foglie giovani, fresche e turgide;

percettibile sapidità, che esclude la necessità di cloruro di sodio nel condimento.

A) Cultivar cappuccia

Foglia: compatta e ondulata presenta il margine intero di un colore verde medio brillante che può essere soggetto a sensibili variazioni in relazione all'andamento climatico.

Peso del cespo: da 200 a 500 grammi.

B) Cultivar gentile

Foglia: bollosa con margine frastagliato, di colore verde chiaro brillante che può essere soggetto a sensibili variazioni in relazione all'andamento climatico.

Peso del cespo: da 150 a 450 grammi.


Art. 3.

Zona di produzione e confezionamento

La zona di produzione comprende parte del territorio delle Province di Rovigo e Padova vocata per l'ottenimento dell'insalata ed è circoscritta ai seguenti comuni:

Provincia di Rovigo: Lusìa, Badia Polesine, Lendinara, Costa di Rovigo, Fratta Polesine, Villanova del Ghebbo e Rovigo;

Provincia di Padova: Barbona, Vescovana e Sant'Urbano.



Art. 4.

Elementi che comprovano l'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli *input* e gli *output*. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione e dei nominativi di produttori e condizionatori, nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo delle quantità prodotte, viene garantita la tracciabilità del prodotto.

Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5

Tecniche di produzione e raccolta

Esigenze di terreno e clima:

L'insalata di Lusìa deve essere coltivata in terreni con substrato sciolto o franco, caratterizzati da una tessitura piuttosto grossolana che li renda particolarmente permeabili. Pertanto il terreno deve essere costituito da una percentuale di sabbia non inferiore al 30% e da una quantità di argilla non superiore al 20%. Inoltre deve poter disporre di acqua per l'irrigazione.

Preparazione del terreno:

la produzione dell'insalata di Lusìa può avvenire sia in pieno campo, sia in coltura protetta.

Per la preparazione del terreno è obbligatorio effettuare una aratura (o lavorazione equipollente) almeno una volta all'anno, per interrare sia i residui colturali della coltura precedente, sia i concimi usati per la concimazione di fondo, alla profondità di 30 - 40 cm.

Per la coltivazione in serra, considerate le difficoltà che può comportare una tale lavorazione in ambienti limitati, in alternativa è ammessa una vangatura o una estirpatura.

Per i cicli di coltivazione successivi sono ammesse lavorazioni atte a ripristinare la struttura del terreno e all'interramento di eventuali residui colturali mediante aratura o vangatura o zappatura o estirpatura.

Successivamente alle suddette lavorazioni, e quindi in pre trapianto, seguirà una fresatura o erpicatura seguita da una rullatura per affinare e livellare il terreno creando le migliori condizioni per l'attecchimento delle piantine poste a dimora.

Avvicendamento:

viste le caratteristiche fisico-agronomiche del suolo della zona delimitata (buona percorribilità e lavorabilità, buona accettazione delle piogge e capacità di ritenzione idrica bassa) non è obbligatorio alcun tipo di avvicendamento.

Trapianto tipo e sesto d'impianto:

tale operazione si effettua utilizzando piantine con minimo 3 foglie vere dotate di pane di terra.

Si adotta il seguente sesto d'impianto:

tra le file da 30 - 40 cm;

sulla fila da 30 - 35 cm.

Per le operazioni di trapianto, qualora si utilizzino trapiantatrici o agevolatrici meccaniche, considerando che le stesse non possono garantire la precisione, è ammissibile una tolleranza delle distanze di trapianto pari ad un 10%.

Fertilizzazione:

le analisi del terreno devono essere eseguite ogni cinque anni.

Per azoto, fosforo e potassio la quantità delle unità fertilizzanti da apportare per singolo ciclo colturale va decisa in funzione dell'analisi del terreno e non può comunque superare le seguenti unità per ettaro:

azoto = 150;

fosforo = 100;

potassio = 200.

Per evitare il deauperamento della sostanza organica, è obbligatorio apportarne sotto forma di letame di bovino maturo o altri composti organici. Per quanto riguarda l'apporto di letame questo andrà distribuito nel periodo compreso tra la raccolta delle ultime produzioni dell'anno solare e i primi trapianti del nuovo anno. Le unità fertilizzanti distribuite in questo periodo, considerando la lenta mineralizzazione di questo prodotto, andranno ripartite per i tre cicli colturali seguenti. L'apporto di altri prodotti organici (con titolo di azoto compreso tra l'1,0% e il 3,5%) deve essere effettuato per ogni ciclo colturale con quantità non superiori alle 2 tonnellate ad ettaro.

Vista la permeabilità dei terreni, l'apporto di concimi chimici azotati deve essere frazionato in almeno due interventi di cui quello in pre trapianto non deve superare il 50% della quantità da distribuire mentre l'ultimo deve essere effettuato non oltre i 15 giorni seguenti il trapianto.

Irrigazione:

si dovrà intervenire, adottando volumi d'acqua ridotti e costanti, una o due volte al giorno dopo la messa a dimora delle piantine e fino al superamento della crisi di trapianto, la cui durata non deve superare i 15 giorni dal trapianto stesso. Successivamente si dovranno limitare gli apporti idrici in quanto la presenza di una falda freatica alta tipica della zona, consente alla coltura di sopperire alle normali esigenze idriche. Inoltre, l'intervento irriguo eseguito dopo la crisi di trapianto, se non necessario, risulta dannoso in quanto favorisce lo sviluppo di marciumi.

Circa il metodo di irrigazione sono consentiti l'utilizzo di «manichetta» (irrigazione a goccia) o l'aspersione a bassa portata (piccoli irrigatori) per evitare il compattamento del terreno.

Difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti:

è richiesta una corretta applicazione delle pratiche colturali quali la concimazione, l'irrigazione, la scelta del materiale vivaistico al fine di consentire una riduzione degli attacchi parassitari.

si dovranno utilizzare prodotti ammessi dalle vigenti normative;

i trattamenti dovranno essere eseguiti con attrezzature in buona efficienza e, in ogni caso, tarati almeno una volta ogni 5 anni;

il contenimento delle malerbe deve essere effettuato con tecniche agronomiche (pacciamatura, false semine, sarchiatura, fresatura) e/o prodotti chimici (diserbanti).

Produzione e raccolta:

la produzione unitaria massima, per ciclo produttivo, riferita ad ettaro è di:

tonnellate 55 per la cultivar cappuccia;

tonnellate 50 per la cultivar gentile.

Alla raccolta seguirà una toelettatura, che consiste in una pulizia del cespo (eliminazione delle foglie basali), cui seguirà la collocazione dei cespi di lattuga nei contenitori utilizzati per la vendita (vedi art. 8). Entrambe le operazioni si eseguono in campo allo scopo di evitare ulteriori manipolazioni che comporterebbero un peggioramento qualitativo del prodotto.

Una volta eseguite queste operazioni il prodotto verrà trasportato nel centro aziendale del produttore dove verrà effettuato il lavaggio della lattuga senza toglierla dall'imballaggio. Effettuato il lavaggio si completerà l'operazione di confezionamento mediante l'apposizione sulla parte superiore dell'imballaggio di una pellicola trasparente.

Nel caso in cui la singola azienda sia associata ad una cooperativa di produttori, il lavaggio potrà essere eseguito presso la sede della cooperativa stessa.

È importante che il confezionamento avvenga in zona in quanto le fasi di raccolta, toelettatura, lavaggio e confezionamento devono essere molto ravvicinate, per evitare il decadimento delle caratteristiche fisiche ed organolettiche del prodotto. Sottoporre infatti l'«Insalata di Lusìa» a manipolazioni eccessive e a lunghi trasporti comporterebbe la perdita delle caratteristiche di turgidità e croccantezza delle foglie.


Successivamente alle operazioni di confezionamento sopra descritte, l'IGP «Insalata di Lusìa» può essere sottoposta a lavorazioni di IV gamma. Per questa operazione non sono previste limitazioni all'area di produzione.

Art. 6.

Legame con l'ambiente geografico

L'«Insalata di Lusìa» è apprezzata dal consumatore per la leggerezza del cespo, per la sua buona conservazione, per l'assenza di fibrosità (la pianta è composta in larga parte d'acqua), per la croccantezza delle foglie giovani, fresche e turgide e per il suo gusto, dovuto ad una naturale sapidità.

Tali qualità sono legate alla zona geografica e alla particolare combinazione di alcuni fattori pedoclimatici del territorio di produzione dell'«Insalata di Lusìa» quali la presenza di terreni fertili sciolti ricchi di sali minerali, l'umidità atmosferica, la presenza d'acqua costante lungo i canali.



La particolarità gustativa dell'insalata di Lusìa è la percettibile sapidità che ne rende superfluo il condimento con il sale e che è dovuta alla presenza nei terreni di abbondanti sali minerali. Infatti, i terreni della zona oggetto dell'I.G.P. è formato da uno strato superficiale di sabbie portate dalle numerose alluvioni, causate in periodi pre-romani e nell'alto medioevo dallo straripamento di alcuni rami del Tartaro e in periodo medioevale e moderno dalle rotte dell'Adige. L'ultima grande rotta dell'Adige risale a fine 1800 e le immense dune di sabbia formate da quell'alluvione sono state spianate con lungo lavoro che è durato fino al 1960. Su questa sabbia, unificata da un secolo di vegetazione spontanea, viene piantata l'insalata di Lusìa, più ricca delle altre in contenuto di betacarotene e soprattutto in potassio e calcio.

L'alta falda sotto il coltivo alimentata dall'Adige, che in questa zona è completamente pensile, e i fossetti d'irrigazione tenuti sempre pieni tengono costante l'umidità del terreno tanto da poter limitare le irrigazioni alla fase immediatamente successiva al trapianto. Ciò comporta minor dilavamento della foglia con conseguente minor dispersione dei nutrienti che contiene e minor necessità di trattamenti antifungini.

La falda superficiale si trova ad un metro di profondità ed è mantenuta costante grazie ad un sistema di canali artificiali. L'insieme di questi fattori consente di diminuire gli interventi irrigui e di conseguenza la diffusione di marciumi, lasciando intatto il gusto fresco e la croccantezza tipiche della «Insalata di Lusìa», che la contraddistinguono da insalate prodotte in altre zone.

La disponibilità di acqua garantita dal fiume Adige, l'altezza della falda freatica e la tessitura del terreno, consentono la coltivazione dell'insalata anche nei periodi estivi (luglio - agosto), con ottimi risultati garantendone la presenza sul mercato per 10 - 11 mesi all'anno.

In effetti, i terreni sciolti e di medio impasto con tessitura grossolana, tipici della zona arginale del fiume Adige, e la buona permeabilità, che favorisce lo sgrondo dell'acqua piovana, permettono di eseguire le lavorazioni in modo ottimale con qualsiasi condizione climatico-meteorologica.

Oltre a quanto detto, anche l'esperienza maturata nel corso di un cinquantennio di coltivazione delle insalate e il sapiente lavoro dei produttori, ha permesso di affinare le tecniche produttive, ottimizzando così le sinergie derivanti da un giusto equilibrio tra fattori climatici ed agronomici.

Alla fine del 1800 i terreni di Lusìa e dei comuni limitrofi furono ricoperti da uno spesso strato di sabbia riversato dall'alluvione del fiume Adige. La formazione di un nuovo suolo molto permeabile costrinse gli abitanti ad abbandonare le colture tradizionali (grano e mais). Ma già dai primi anni del 1900 fecero la loro comparsa le colture orticole, che sfruttando le caratteristiche del nuovo terreno unite alla abbondante disponibilità di acqua derivata dalla vicinanza del fiume Adige, consentivano delle produzioni di qualità.

Una lettera degli anni 30, di un produttore dell'epoca indirizzata ad un'autorità ecclesiastica, descrive le condizioni dei terreni, degli orticoltori, e della loro difficoltà nel commercializzare i propri prodotti orticoli.

Già in quegli anni su alcuni quaderni manoscritti da produttori della zona compariva il termine di insalata che si utilizzava per indicare in modo generico sia le lattughe sia le indivie.

Ma già nel 1933 in altri quaderni compariva la dicitura «lattuga» o «salata» che identificava la lattuga cappuccia.

La prima documentazione statistica risale agli anni 50 e coincide con la fondazione della centrale ortofrutticola di Lusìa.

Nei dati statistici del 1956, le «insalate» risultano essere il secondo prodotto, per quantità, transitato per il mercato locale, dopo la patata.

Negli anni 60 alcuni commercianti della zona, grazie agli scambi commerciali con il mercato ortofrutticolo di Verona, notarono la lattuga gentile. Questa tipologia fu presto introdotta nelle aziende locali. Qui, grazie alle favorevoli condizioni pedoclimatiche, si ottennero ottimi risultati quali-quantitativi tanto da indurre i produttori ad iniziare una selezione varietale atta ad individuare le cultivar che esaltassero le caratteristiche organolettiche di questa insalata.

La dimostrazione dell'uso consolidato della denominazione «Insalata di Lusìa» è provata tra l'altro dall'uso del termine «salatari» per definire gli abitanti del comprensorio di Lusìa. Tale termine dialettale significa «produttori d'insalata» e la sua diffusione è indice della fama di ortolani degli abitanti della zona (definita la «Capitale degli orti») e soprattutto della ormai nota insalata che si produce nel loro territorio.

Art. 7.

Riferimenti relativi alle strutture di controllo

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006.

Art. 8.

Modalità di confezionamento ed etichettatura

Per l'immissione al consumo la lattuga che si fregia dell'I.G.P. Insalata di Lusìa deve essere confezionata utilizzando contenitori di plastica, legno, cartone, polistirolo e altri materiali per alimenti.

Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo ed includere soltanto insalata della stessa varietà, della stessa origine, tipo, categoria e calibro. La parte visibile dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.

La parte superiore dell'imballaggio contenente il prodotto, dovrà essere protetto con l'apposizione di una barriera trasparente in materiale per alimenti riportante esclusivamente il logo dell'I.G.P. «Insalata di Lusìa», tale da permettere sia la visibilità sia la traspirazione.

Le confezioni di IV gamma dovranno riportare le informazioni previste per i contenitori.

Sui contenitori deve essere visibile il logo indicante la dicitura I.G.P. «Insalata di Lusìa» con dimensioni non inferiori ad altre diciture eventualmente presenti sullo stesso imballaggio.

Tale logo è formato dalle lettere «i» (sormontata da un punto di forma ellittica) e «L». I lati interni delle lettere sono di forma concava a formare una cornice ellittica al centro della quale è collocata, in forma stilizzata la torre medioevale di Lusìa.




Le parti esterne e superiore del logo sono delimitate da una cornice all'esterno della quale, nella parte superiore in zona centrale, è riportata la scritta «I.G.P.». Alla base del logo, racchiusa nella cornice, compare la scritta «Insalata di Lusìa».

Caratteristiche logo

Tipo di carattere:

scritta «Insalata di Lusìa» RotisSerif Bold cp. 40,9 - Spazio crenatura - 1,55%em - fattore di scala orizzontale 90%;

scritta «I.G.P.» RotisSerif Bold cp. 40,9 - Spazio crenatura - 1,55%em - fattore di scala orizzontale 90%.



<p>Pantoni del logo: lettere «i» e «L», scritte «I.G.P.» e «Insalata di Lusia» e bordi della torre: pantone 348 C (rif. quadricromia) ciano 100%, magenta 0%, giallo 79%, nero 27%.</p> <p>Torre e cornice: pantone 368 C (rif. quadricromia) ciano 11%, magenta 0%, giallo 94%, nero 0%.</p> <p>Il logo I.G.P. «Insalata di Lusia», già apposto sui contenitori, non potrà essere riutilizzato.</p>	<p>Sui medesimi contenitori devono essere altresì riportati gli elementi atti ad individuare: nome o ragione sociale ed indirizzo o sede del produttore singolo o associato, o del confezionatore, la categoria, eventuali indicazioni complementari ed accessorie non aventi carattere laudativo e non idonee a trarre in inganno il consumatore sulla natura e sulle caratteristiche del prodotto.</p> <p>19A00447</p>
---	--

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

PROVVEDIMENTO 16 gennaio 2019.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del XVI Consiglio regionale della Sardegna indette per il giorno 24 febbraio 2019. (Documento n. 3).

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA
DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Premesso:

che con decreto del Presidente della Regione autonoma della Sardegna n. 127 del 28 dicembre 2018, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna n. 3 del 10 gennaio 2019, sono stati convocati per il giorno 24 febbraio 2019 i comizi per l'elezione del Presidente della Regione e del XVI Consiglio regionale della Sardegna.

Visti:

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'art. 3 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, approvato con il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; l'art. 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modifiche; l'art. 1, comma 4, della vigente Convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI, nonché gli Atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;

c) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modificazioni;

d) la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante «Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni»;

e) la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante lo «Statuto speciale per la Sardegna»;

f) la legge regionale statutaria 12 novembre 2013, n. 1, recante la «Legge statutaria elettorale ai sensi dell'art. 15 dello Statuto speciale per la Sardegna»;

g) la legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, recante le «Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano»;

h) la legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, recante «Norme per l'elezione del Consiglio regionale»;

i) la legge regionale 26 luglio 2013, n. 16, recante «Organizzazione amministrativa del procedimento e delle votazioni per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale. Modifiche alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7»;

l) la legge regionale 5 novembre 2013, n. 29 recante «Norme in materia di procedura elettorale. Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2013, n. 16 e alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7».

Vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante «Disposizioni di attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione»;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi»;

Visto il testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1520 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 23 giugno 1960, alle cui disposizioni rinvia, in quanto applicabili, l'art. 1, comma 6, della richiamata legge 17 febbraio 1968, n. 108;

